



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83 co. 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, secondo cui sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2000 sino alla predetta data, con le eccezioni indicate nel co. 3 della medesima disposizione;

ritenuto che le udienze di questa Commissione, sia pubbliche che camerale, vanno, pertanto, rinviate a data successiva al 15 aprile 2020, di cui sarà data comunicazione alle parti mediante ulteriore avviso di trattazione;

ritenuto che risultano escluse dal predetto rinvio le udienze di trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, sempre che il Presidente del Collegio ne dichiari l'urgenza su apposita istanza del ricorrente, da depositarsi per via telematica almeno 72 ore prima del giorno dell'udienza;

ritenuto che, a norma del citato art. 83 co. 5, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure previste dal successivo co. 7, lettera da a) a f) e h);

ritenuto che, ai sensi della predetta lett. h), può essere previsto lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

ritenuto che l'esigenza di contrastare efficacemente la diffusione del contagio da Covid-19, evitando assembramenti fortemente pericolosi per la salute pubblica, rende opportuno che le udienze di trattazione delle istanze di inibitoria si svolgano con le modalità da ultimo indicate, con la previsione che il deposito in telematico di note scritte avvenga almeno 48 ore prima del giorno dell'udienza;

DISPONE

1) Tutte le udienze di questa Commissione, sia pubbliche che camerali, fissate nel periodo da oggi al 15 aprile 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, di cui sarà data comunicazione alle parti mediante ulteriore avviso di trattazione;

2) Le udienze di trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno regolarmente tenute, a condizione che l'interessato depositi apposita istanza per via telematica almeno 72 ore prima del giorno dell'udienza e il Presidente del Collegio dichiari l'urgenza della trattazione;

3) Le udienze di cui al superiore punto 2 si svolgeranno mediante il deposito in telematico, almeno 48 ore prima del giorno dell'udienza, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Manda al Direttore della Segreteria di disporre l'affissione di apposito avviso all'ingresso dell'Ufficio e alle porte di accesso delle sale di udienza.

Palermo, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE

A. Navarra